

COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 18.12.2020 C (2020) 8797 definitivo DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 18.12.2020 che concede parzialmente un'autorizzazione per determinati usi del triossido di cromo ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (Chemservice GmbH e altri) (SOLO IL TESTO IN INGLESE È AUTENTICO)

LA COMMISSIONE EUROPEA, Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45 / CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n.1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769 / CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155 / CEE, 93/67 / CEE, 93/105 / CE e 2000/21 / CE¹, in particolare l'articolo 64, paragrafo 8, in combinato disposto con l'articolo 131 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica,

Mentre:

(1) Il triossido di cromo è elencato nell'allegato XIV del regolamento (CE) n.1907/2006 e gli usi di tale sostanza sono soggetti all'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento.

(2) L'11 maggio 2015, LANXESS Deutschland GmbH (in qualità di rappresentante esclusivo di LANXESS CISA (Pty) Ltd), Atotech Deutschland GmbH, Aviall Services Inc, Enthone GmbH³, BONDEX TRADING LTD (in qualità di rappresentante esclusivo di Aktyubinsk Chromium Chemicals Plant) , CROMITAL SPA (in qualità di rappresentante esclusivo di Soda Sanayii AS) ed Elementis Chromium LLP (in qualità di rappresentante esclusivo di Elementis Chromium Inc) (`` i richiedenti ``) hanno presentato una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (CE) n.1907/2006 gli usi del triossido di cromo nella formulazione di miscele ("uso 1"); nella cromatura funzionale ("uso 2"); in cromatura funzionale con carattere decorativo ("uso 3"); nel trattamento delle superfici per applicazioni nell'industria aeronautica e aerospaziale (non correlato alla cromatura funzionale o alla cromatura funzionale con carattere decorativo) ("uso 4"); nel trattamento delle superfici (eccetto la passivazione dell'acciaio stagnato (stagnatura elettrolitica - ETP)) per applicazioni in vari settori industriali, vale a dire architettonico, automobilistico, produzione e finitura di metalli e ingegneria generale (non correlato alla cromatura funzionale o cromatura funzionale con carattere) ("uso 5"); e nella passivazione dell'acciaio stagnato (ETP) ("utilizzare 6").

(3) Il 30 settembre 2016 la Commissione ha ricevuto i pareri sulla domanda adottata dal comitato per la valutazione dei rischi (RAC) e dal comitato per l'analisi socioeconomica (SEAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche ("l'Agenzia") e ha inviato ad esso ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n.1907/2006.

(4) Il 21 marzo 2018 l'Agenzia ha ricevuto una notifica che la domanda era stata trasferita dal richiedente originale BONDEX TRADING LTD a Prospere Logistic Baltic OÜ. Il 14 ottobre 2019 l'Agenzia ha ricevuto la notifica che la domanda era stata ulteriormente trasferita a Prospere Chemical Logistic OÜ. Nella sua valutazione, l'Agenzia ha concluso che le modifiche notificate non avevano implicazioni per i pareri del RAC e del SEAC. La Commissione concorda con questa conclusione.

(5) Il 27 marzo 2019 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione relativa al progetto di presente decisione per l'uso del triossido di cromo. La Commissione ha preso atto di tale risoluzione.

(6) Il 28 febbraio 2020 l'Agenzia ha ricevuto una notifica secondo cui la domanda era stata trasferita dal richiedente originario LANXESS Deutschland GmbH a Chemservice GmbH. Nella sua valutazione, l'Agenzia ha concluso che la modifica notificata non aveva implicazioni per i pareri del RAC e del SEAC. La Commissione concorda con questa conclusione.

(7) La valutazione dell'uso 3 da parte della Commissione è in corso e ciò non dovrebbe ritardare l'adozione di una decisione relativa agli altri usi richiesti. Di conseguenza, la presente decisione copre solo gli usi 2, 4, 5 e 6, nonché l'uso 1 in relazione alla formulazione di miscele per gli usi 2, 4, 5 e 6.

(8) Il RAC ha concluso nei suoi pareri che non è possibile determinare un livello derivato senza effetto (DNEL) per le proprietà cancerogene del triossido di cromo in conformità alla sezione 6.4 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1907/2006 e che pertanto il triossido di cromo è una sostanza per la quale non è possibile determinare una soglia ai fini dell'articolo 60, paragrafo 3, lettera a), di tale regolamento. Di conseguenza, l'articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 non si applica a tale sostanza e un'autorizzazione può pertanto essere concessa solo per tale sostanza ai sensi del paragrafo 4 di tale articolo. (9) Nei suoi pareri sugli usi 1, 2, 4 e 5, il RAC ha concluso che le misure di gestione dei rischi e le condizioni operative descritte nella domanda non sono appropriate ed efficaci nel limitare i rischi per i lavoratori.

(10) Per quanto riguarda gli usi 1, 2, 4 e 5, il RAC ha concluso inoltre che vi sono incertezze significative riguardo all'esposizione dei lavoratori a causa della disponibilità limitata di dati sull'esposizione misurata. Il RAC ha inoltre concluso che una prevalente mancanza di informazioni contestuali ha reso difficile stabilire un collegamento tra le condizioni operative e le misure di gestione del rischio descritte nella domanda e i livelli di esposizione dichiarati per compiti e siti specifici, impedendo in tal modo al RAC un'ulteriore valutazione. Tali incertezze riguardano l'affidabilità e la rappresentatività dei dati sull'esposizione e il modo in cui si riferiscono alle specifiche misure di gestione del rischio in atto, in particolare per l'uso 4 dove, oltre all'immersione nella vasca, sono coperte diverse attività tra cui spruzzatura, laminazione, spazzolatura e la domanda e i richiedenti non sono stati in grado di valutare appieno l'esposizione combinata relativa a tutti questi compiti. Tuttavia, la Commissione osserva che tali incertezze non hanno impedito al SEAC di analizzare ulteriormente la domanda.

(11) Per quanto riguarda gli usi 1, 2, 4 e 5, il RAC ha inoltre concluso che esistono incertezze anche nella valutazione dell'esposizione della popolazione generale alla sostanza, attraverso l'ambiente, su scala locale, in particolare per quanto riguarda l'emissione di cromo (VI) tramite acque reflue. Ciò è particolarmente rilevante per quanto riguarda l'esposizione orale attraverso l'acqua potabile. Tuttavia, il RAC ha ritenuto che la valutazione dei rischi per la popolazione generale attraverso l'ambiente sia sufficiente per un'ulteriore analisi da parte del SEAC, osservando che l'approccio dei richiedenti si basa su ipotesi che potrebbero sovrastimare i rischi per la popolazione generale. L'esposizione regionale, sebbene stimata dai richiedenti, non è stata considerata rilevante dal RAC a causa della trasformazione del cromo (VI) in cromo non cancerogeno (III) che si verifica rapidamente nella maggior parte delle condizioni ambientali.

(12) Nei suoi pareri sugli usi 1, 2, 4 e 5, a causa delle incertezze nella valutazione dei rischi per i lavoratori e per la popolazione in generale attraverso l'ambiente, il RAC ha raccomandato di imporre condizioni e modalità di monitoraggio supplementari. La Commissione, dopo aver valutato la valutazione del RAC, concorda con tale conclusione.

(13) Nel suo parere sull'uso 6, il RAC ha concluso che le misure di gestione dei rischi e le condizioni operative descritte nella domanda, come ulteriormente dettagliato dai richiedenti su richiesta del RAC, sono appropriate ed efficaci nel limitare i rischi per i lavoratori e popolazione generale che potrebbe essere potenzialmente esposta attraverso l'ambiente.

Tuttavia, il RAC ha concluso che mancano dati specifici per i nove siti interessati e che esistono incertezze nella valutazione dell'esposizione della popolazione generale alla sostanza, attraverso l'ambiente, su scala locale, in particolare per quanto riguarda l'emissione di cromo (VI) tramite acque reflue e relativa esposizione orale tramite acqua potabile. Ciononostante, il RAC ha ritenuto che la valutazione fosse sufficiente per un'ulteriore analisi da parte del SEAC, osservando che l'approccio dei richiedenti era basato su ipotesi che avrebbero potuto sovrastimare i rischi per la popolazione generale. L'esposizione regionale, sebbene stimata dai richiedenti, non è stata considerata rilevante dal RAC a causa della trasformazione del Cromo (VI) in cromo non cancerogeno (III) che si verifica rapidamente nella maggior parte delle condizioni ambientali. Il RAC ha inoltre concluso che la descrizione degli scenari contributivi e la valutazione dell'esposizione nella domanda avrebbero beneficiato di una valutazione più specifica per l'uso 6 e che vi sono alcune incertezze relative alla frequenza e alla combinazione dei compiti svolti dai singoli lavoratori, ma l'impatto di quelle le incertezze sull'esposizione totale sono state considerate basse.

(14) Nel suo parere sull'utilizzo 6, a causa delle incertezze riguardanti la combinazione e la frequenza dei compiti svolti dai singoli lavoratori, al fine di affrontare la variabilità delle condizioni operative e delle misure di gestione del rischio attuate tra i diversi siti e per la limitata rappresentatività dei dati a sostegno della valutazione dell'esposizione della popolazione generale attraverso l'ambiente, il RAC ha raccomandato di imporre condizioni e modalità di monitoraggio supplementari. La Commissione, dopo aver valutato la valutazione del RAC, concorda con tale conclusione.

(15) Nei suoi pareri sugli usi 1, 2, 4, 5 e 6 del triossido di cromo descritti nella domanda, il SEAC ha concluso che i benefici socioeconomici complessivi derivanti da ciascuno di questi usi superano il rischio per la salute umana derivante da quelli usi. Per quanto riguarda l'uso 1, il SEAC ha osservato che i benefici socioeconomici derivanti dall'uso della sostanza, basati sui costi sociali attesi dovuti alla sola perdita di posti di lavoro, superano chiaramente gli impatti monetizzati sulla salute umana, calcolati sulla base dello scenario peggiore. Altri vantaggi, basati sugli impatti negativi evitati a causa di interruzioni nella catena di approvvigionamento, rafforzano ulteriormente questa conclusione. Per quanto riguarda gli usi 2, 4, 5 e 6, La valutazione del SEAC concorda con queste conclusioni per gli usi 2, 4, 5 e 6, nonché per l'uso 1 in relazione alla formulazione di miscele per usi 2, 4, 5 e 6.

(16) Può essere concessa un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 se non esistono sostanze o tecnologie alternative adeguate. Per essere considerata tecnicamente fattibile, un'alternativa alla sostanza dovrebbe essere in grado di fornire il livello di prestazione tecnica funzionalmente necessario per l'uso richiesto. Alcune potenziali alternative possono fornire questa funzionalità, ma con una certa perdita di prestazioni o in un modo che comporta compromessi tecnici. La Commissione ritiene che, dati gli incentivi economici e di altra natura alla sostituzione che già derivano dall'inclusione nel sistema di autorizzazione, e alla luce dell'obiettivo della sostituzione progressiva, come punto di partenza, la Commissione non dovrebbe considerare una potenziale alternativa tecnicamente fattibile laddove tali perdite di prestazioni o compromessi tecnici non siano minori. Tuttavia, la Commissione ritiene che debba essere possibile discostarsi da questo approccio laddove giustificato da circostanze particolari, compresa la funzione specifica della sostanza per l'uso richiesto, l'interesse pubblico in gioco o una bassa differenza netta tra le condizioni socioeconomiche benefici e rischi per la salute umana o l'ambiente. La Commissione ritiene che nessun fattore particolare giustifichi requisiti di fattibilità tecnica meno rigorosi in questo caso per quanto riguarda gli usi 1, 2, 4, 5 e 6. Se la Commissione è in grado di concludere sulla mancanza di alternative tecnicamente fattibili alla sostanza, non è necessario considerare la fattibilità economica della sostituzione.

(17) Nel suo parere sull'uso 1, considerando che il triossido di cromo non ha una funzione indipendente nella fase di formulazione e di conseguenza una valutazione della fattibilità di alternative per tale uso è irrilevante, il SEAC ha concluso che non esistono sostanze o tecnologie alternative adeguate. La Commissione, dopo aver valutato la valutazione del SEAC, concorda con tale conclusione per quanto riguarda la formulazione di miscele per usi 2, 4, 5 e 6.

(18) Nei suoi pareri sugli usi 2, 4 e 5, il SEAC ha concluso che non esistono sostanze o tecnologie alternative adeguate. Tuttavia, a causa della portata molto ampia degli usi richiesti, il SEAC non ha potuto escludere possibili incertezze riguardo alla fattibilità tecnica di alternative per un numero limitato di applicazioni specifiche che sono coperte dalla descrizione di tali usi. La Commissione concorda con la conclusione del SEAC.

(19) Al fine di garantire che l'autorizzazione copra solo gli usi per i quali non sono disponibili alternative adeguate, è necessario specificare ulteriormente la descrizione degli usi 2, 4 e 5 allineandola alle conclusioni dell'analisi delle alternative presentate nella domanda e come valutato dal SEAC. La Commissione ritiene che le ricorrenti abbiano assolto il loro onere della prova dimostrando l'assenza di alternative adeguate per quanto riguarda gli usi 2, 4 e 5, solo per quanto riguarda la portata così limitata degli usi.

(20) Pertanto, la descrizione degli usi 2, 4 e 5 dovrebbe essere ulteriormente specificata facendo riferimento agli usi in cui una delle seguenti funzionalità chiave è necessaria per l'uso previsto: resistenza all'usura, durezza, spessore dello strato, resistenza alla corrosione, coefficiente di attrito, ed effetto sulla morfologia superficiale relativa all'uso 2; resistenza alla corrosione / inibizione attiva della corrosione, resistenza chimica, durezza, promozione dell'adesione (adesione al successivo rivestimento o vernice), resistenza alla temperatura, resistenza all'infragilimento, resistenza all'usura, proprietà superficiali che impediscono la deposizione di organismi, spessore dello strato, flessibilità e resistività riguardo all'uso 4; resistenza alla corrosione / inibizione attiva della corrosione, spessore dello strato, resistenza all'umidità, promozione dell'adesione (adesione al successivo rivestimento o vernice), resistività, resistenza chimica, resistenza all'usura, conduttività elettrica, compatibilità con il substrato, proprietà (termo) ottiche (aspetto visivo), calore resistenza, sicurezza alimentare, tensione del rivestimento, isolamento elettrico e velocità di deposizione relative all'uso 5.

(21) Per quanto riguarda l'uso 4, la domanda fa riferimento all'"inibizione di organismi biologici, proprietà biostatiche" come funzionalità chiave per il raggiungimento delle quali è necessario l'uso di triossido di cromo. Tale riferimento nella descrizione dell'uso può essere inteso coprire l'uso del triossido di cromo come biocida come definito nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n.528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. In conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.528/2012, il triossido di cromo non può essere immesso sul mercato né utilizzato come biocida poiché non è stato autorizzato ai sensi di tale regolamento. Inoltre, a norma dell'articolo 56, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 1907/2006, gli usi di sostanze nei biocidi non devono essere autorizzati a norma di tale regolamento. Per evitare che gli usi del triossido di cromo come biocida siano compresi nella presente autorizzazione e per riflettere la situazione fattuale, il riferimento a "inibizione di organismi biologici, proprietà biostatiche" dovrebbe essere sostituito da "proprietà di superficie che impediscono la deposizione di organismi" nella descrizione dell'uso 4 autorizzato dalla presente decisione.

(22) Inoltre, la Commissione ha preso atto della complessità delle catene di approvvigionamento interessate dagli usi richiesti, del tempo e degli investimenti necessari per attuare una potenziale alternativa, nonché del tempo necessario per la sua industrializzazione e per la qualificazione dei prodotti risultanti nelle catene di approvvigionamento. La Commissione, dopo aver valutato la valutazione del SEAC e

tenendo conto delle considerazioni di cui sopra, concorda con la conclusione che non esistono sostanze o tecnologie alternative adeguate per gli usi 2, 4 e 5.

(23) Nel suo parere sull'uso 6, il SEAC ha concluso che non esistono sostanze o tecnologie alternative adeguate. La Commissione, dopo aver valutato la valutazione del SEAC, concorda con tale conclusione.

(24) Per quanto riguarda l'uso 5, al fine di garantire che il pubblico non sia esposto al cromo residuo (VI) negli articoli interessati, è opportuno imporre una condizione che escluda la presenza di cromo(VI) negli articoli destinati alla fornitura al pubblico in generale.

(25) Pertanto, tenendo conto delle condizioni di cui all'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n.1907/2006, è opportuno autorizzare l'uso 6 del triossido di cromo come richiesto e gli usi 1, 2, 4, 5 di triossido di cromo come limitato nella presente decisione, a condizione che le misure di gestione del rischio e le condizioni operative descritte nella relazione sulla sicurezza chimica, nonché le condizioni stabilite nella presente decisione, siano pienamente applicate. L'autorizzazione non dovrebbe essere concessa per la parte degli usi 2, 4, 5 in cui le funzionalità chiave specificate non sono necessarie per l'uso.

(26) La Commissione ha basato la sua valutazione su tutte le prove scientifiche pertinenti attualmente disponibili, valutate dal RAC, e ha basato le sue conclusioni sull'esistenza di un peso sufficiente di prove che le consentano di trarre conclusioni. Tuttavia, ulteriori prove scientifiche consentirebbero alla Commissione di eseguire la sua valutazione su una base probatoria più solida o ampia in futuro. È quindi opportuno richiedere la generazione di informazioni aggiuntive sull'esposizione e sulle emissioni.

(27) Inoltre, al fine di facilitare l'applicazione della presente decisione, per quanto riguarda gli usi 2, 4 e 5, è necessario richiedere agli utilizzatori a valle dei titolari dell'autorizzazione di includere nella notifica inviata all'Agenzia ai sensi dell'articolo 66 (1) del regolamento (CE) n.1907/2006, una spiegazione delle funzionalità chiave elencate nell'articolo 1, paragrafo 1, della presente decisione che sono necessarie per il loro utilizzo, compresa una giustificazione del motivo per cui sono necessarie per tale uso per tale uso.

(28) Nei suoi pareri, il SEAC ha raccomandato che il periodo di revisione di cui all'articolo 60, paragrafo 9, lettera e), del regolamento (CE) n. 1907/2006 fosse fissato a sette anni per gli usi 1, 2 e 4 e a quattro anni per l'utilizzo 5 e 6. La Commissione concorda con tale raccomandazione, tenendo conto degli elementi pertinenti delle valutazioni del RAC e del SEAC. Per quanto riguarda l'uso 1, la Commissione tiene conto in particolare delle preoccupazioni relative all'adeguatezza e all'efficacia delle misure di gestione del rischio e delle condizioni operative, le condizioni aggiuntive e le disposizioni di monitoraggio imposte dalla presente decisione per affrontare tali preoccupazioni, il fatto che il triossido di cromo non ha funzione indipendente in fase di formulazione e, di conseguenza, che l'eventuale sostituzione all'uso 1 sia interconnessa con la sostituzione degli usi successivi delle miscele formulate, i costi sociali attesi dovuti alla disoccupazione e le conseguenze economiche negative attese nella filiera nel caso non viene concessa un'autorizzazione. Per quanto riguarda gli usi 2, 4 e 5, la Commissione tiene conto in particolare delle preoccupazioni relative all'adeguatezza e all'efficacia delle misure di gestione dei rischi e delle condizioni operative, delle condizioni aggiuntive e delle modalità di monitoraggio imposte dalla presente decisione per affrontare tali preoccupazioni, il tempo necessario per implementare e industrializzare le alternative qualora si rendessero disponibili, le incertezze derivanti dall'ampio ambito degli usi richiesti, i costi sociali attesi dovuti alla disoccupazione e le significative conseguenze economiche negative attese nella catena di fornitura in caso di mancata concessione dell'autorizzazione. Per quanto riguarda l'uso 6, la Commissione tiene conto in particolare delle preoccupazioni relative all'adeguatezza e all'efficacia delle misure di gestione del rischio e delle condizioni operative, al tempo necessario per attuare e industrializzare le alternative qualora si rendessero disponibili, alle incertezze derivanti dall'ampio campo di gli usi richiesti, i costi sociali attesi dovuti alla disoccupazione e le

significative conseguenze economiche negative attese nella catena di fornitura in caso di mancata autorizzazione.

(29) È opportuno che il periodo di revisione sia fissato a sette anni a decorrere dalla data di scadenza di cui all'allegato XIV del regolamento (CE) n.1907/2006 per quanto riguarda gli usi 1, 2 e 4.

(30) Considerando che il rapporto di riesame di cui all'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.1907/2006 deve essere presentato almeno 18 mesi prima della scadenza del periodo di riesame e in considerazione delle condizioni dell'autorizzazione e i termini per il rispetto di tali condizioni stabiliti dalla presente decisione, il periodo di revisione raccomandato dal SEAC per gli usi 5 e 6 renderebbe praticamente impossibile per i titolari dell'autorizzazione presentare una relazione di riesame entro i termini nel caso di specie. Pertanto, per tali usi, è opportuno prevedere un periodo di revisione di quattro anni dalla data di adozione della presente decisione, al fine di fornire ai titolari dell'autorizzazione un periodo di tempo adeguato per preparare una relazione di riesame. Tuttavia, tenuto conto del ritardo nell'adozione della presente decisione, è anche opportuno allineare la data di scadenza del periodo di riesame degli usi 5 e 6 a quella stabilita per gli usi 1, 2 e 4.

(31) La lingua utilizzata per descrivere le misure di gestione dei rischi e le condizioni operative incluse nella domanda di autorizzazione può essere diversa dalle lingue ufficiali degli Stati membri in cui hanno luogo gli usi. Pertanto, al fine di facilitare l'esecuzione dell'autorizzazione, è opportuno esigere che i titolari dell'autorizzazione presentino, su richiesta, una sintesi succinta di tali misure di gestione del rischio e condizioni operative in una lingua ufficiale degli Stati membri interessati.

(32) La presente decisione non pregiudica l'obbligo dei titolari dell'autorizzazione di garantire che l'uso di una sostanza non abbia effetti negativi sulla salute umana o sull'ambiente, tenuto conto del principio di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) N.1907/2006. Inoltre, la presente decisione non pregiudica l'obbligo dei titolari dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 10, di tale regolamento di garantire che l'esposizione sia ridotta al livello più basso tecnicamente e praticamente possibile o l'obbligo del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 4 (1) e 5 della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per ridurre l'uso di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro, in particolare sostituendolo, per quanto tecnicamente possibile, e prevenire l'esposizione dei lavoratori a un rischio per la loro salute o sicurezza. La presente decisione non pregiudica l'applicazione del diritto dell'Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare le direttive del Consiglio 89/391/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE e la direttiva 2004/37/CE, né influisce sui valori limite professionali vincolanti nazionali che possono essere più rigorosi dei valori limite dell'Unione applicabili.

(33) La presente decisione non pregiudica alcun obbligo di rispettare i valori limite di emissione fissati a norma della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio né qualsiasi obbligo di rispettare i valori limite di emissione fissati per ottenere la conformità agli standard di qualità ambientale stabiliti dagli Stati membri in conformità alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o agli standard di qualità ambientale stabiliti dalla direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Il rispetto delle disposizioni della presente decisione non dovrebbe necessariamente implicare il rispetto dei valori limite di emissione o degli standard di qualità ambientale ai sensi di altre disposizioni del diritto dell'Unione, che possono includere requisiti ulteriori o più onerosi.

(34) A norma dell'articolo 127, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, il diritto dell'Unione è applicabile al e nel Regno Unito durante il periodo di transizione, salvo disposizione contraria di tale accordo. Ai sensi dell'articolo 126 dell'accordo, il periodo di transizione scade il 31 dicembre 2020. Tuttavia, può essere prorogato fino a 1 o 2 anni mediante un'unica decisione adottata ai sensi dell'articolo 132 dell'accordo di recesso.

(35) Uno dei destinatari della presente decisione è un'entità giuridica stabilita nel Regno Unito. Indipendentemente dal periodo di validità ai sensi della presente decisione, la decisione può pertanto essere applicata solo per la durata di tale periodo di transizione.

(36) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 133 del regolamento (CE) n.1907/2006,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È concessa un'autorizzazione in conformità dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 alle seguenti persone per i seguenti usi di triossido di cromo (CE n. 215-607-8; CAS n. 1333-82- 0):

Numero di autorizzazione	Titolare dell'autorizzazione	Uso autorizzato
REACH / 20/18/0	Chemservice GmbH	Formulazione di miscele esclusivamente per usi da REACH / 20/18/7 a REACH / 20/18/34
REACH / 20/18/1	Atotech Deutschland GmbH	"
REACH / 20/18/2	Boeing Distribution Inc.	"
REACH / 20/18/3	Prospere Chemical Logistic OÜ	"
REACH / 20/18/4	CROMITAL S.P.A.	"
REACH / 20/18/5	Elementis Chromium LLP	"
REACH / 20/18/6	MacDermid Enthone GmbH	"
REACH / 20/18/7	Chemservice GmbH	Cromatura funzionale in cui una delle seguenti funzionalità chiave è necessaria per l'uso previsto: resistenza all'usura, durezza, spessore dello strato, resistenza alla corrosione, coefficiente di attrito o effetto sulla morfologia della superficie
REACH / 20/18/8	Atotech Deutschland GmbH	"
REACH / 20/18/9	Boeing Distribution Inc.	"
REACH / 20/18/10	Prospere Chemical Logistic OÜ	"
REACH / 20/18/11	CROMITAL S.P.A.	
REACH / 20/18/12	Elementis Chromium LLP	
REACH / 20/18/13	MacDermid Enthone GmbH	
REACH / 20/18/14	Chemservice GmbH	Trattamento superficiale per applicazioni nell'industria aeronautica e aerospaziale, non correlato alla cromatura funzionale o alla cromatura funzionale con carattere decorativo, dove una delle seguenti funzionalità chiave è necessaria per l'uso previsto: resistenza alla corrosione / inibizione attiva della corrosione, resistenza chimica, durezza, promozione dell'adesione (adesione al successivo rivestimento o vernice), resistenza alla temperatura, resistenza all'infragilimento, resistenza all'usura, proprietà superficiali che

		impediscono la deposizione di organismi, spessore dello strato, flessibilità e resistività
REACH / 20/18/15	Atotech Deutschland GmbH	
REACH / 20/18/16	Boeing Distribution Inc.	
REACH / 20/18/17	Prospere Chemical Logistic OÜ	
REACH / 20/18/18	CROMITAL S.P.A.	
REACH / 20/18/19	Elementis Chromium LLP	
REACH / 20/18/20	MacDermid Enthone GmbH	
REACH / 20/18/21	Chemservice GmbH	Trattamento superficiale (eccetto la passivazione dell'acciaio stagnato (stagnatura elettrolitica - ETP)) per applicazioni nei settori dell'architettura, automobilistica, della produzione e finitura di metalli e dell'industria meccanica generale, non correlati alla cromatura funzionale o cromatura funzionale con carattere decorativo, dove una delle seguenti funzionalità chiave è necessaria per l'uso previsto: resistenza alla corrosione / inibizione attiva della corrosione, spessore dello strato, resistenza all'umidità, promozione dell'adesione (adesione al successivo rivestimento o vernice), resistività, resistenza chimica, resistenza all'usura, conduttività elettrica, compatibilità con il substrato, proprietà (termo) ottiche (aspetto visivo), resistenza al calore, sicurezza alimentare, tensione del rivestimento, isolamento elettrico o velocità di deposizione
REACH / 20/18/22	Atotech Deutschland GmbH	
REACH / 20/18/23	Boeing Distribution Inc.	
REACH / 20/18/24	Prospere Chemical Logistic OÜ	
REACH / 20/18/25	CROMITAL S.P.A.	
REACH / 20/18/26	Elementis Chromium LLP	
REACH / 20/18/27	MacDermid Enthone GmbH	
REACH / 20/18/28	Chemservice GmbH	Passivazione dell'acciaio stagnato(stagnatura elettrolitica - ETP)
REACH / 20/18/29	Atotech Deutschland GmbH	
REACH / 20/18/30	Boeing Distribution Inc.	
REACH / 20/18/31	Prospere Chemical Logistic OÜ	
REACH / 20/18/32	CROMITAL S.P.A.	
REACH / 20/18/33	Elementis Chromium LLP	
REACH / 20/18/34	MacDermid Enthone GmbH	

2. Un'autorizzazione per l'uso del triossido di cromo non è concessa per la cromatura funzionale se nessuna delle funzionalità chiave elencate al paragrafo 1 riguardo a tale uso è necessaria per l'uso.

3. Un'autorizzazione per l'uso del triossido di cromo non è concessa per il trattamento superficiale per applicazioni nell'industria aeronautica e aerospaziale, estranee alla

cromatura funzionale o alla cromatura funzionale con carattere decorativo, se nessuna delle funzionalità chiave elencate al paragrafo 1 riguardo a quella l'uso è necessario per l'uso.

4. Non viene concessa un'autorizzazione per l'uso del triossido di cromo per il trattamento superficiale per applicazioni (eccetto la passivazione dell'acciaio stagnato (stagnatura elettrolitica - ETP)) nei settori dell'architettura, automobilistica, della produzione e finitura dei metalli e dell'industria meccanica generale, estranei alla cromatura funzionale o alla cromatura funzionale con carattere decorativo, dove nessuna delle funzionalità chiave elencate al paragrafo 1 riguardo a tale uso è necessaria per l'uso.

5. L'autorizzazione è concessa subordinatamente alle misure di gestione del rischio e alle condizioni operative descritte nelle relazioni sulla sicurezza chimica¹⁶ e alle condizioni stabilite nella presente decisione.

Articolo 2

1. Le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 9 si applicano all'autorizzazione recante i numeri da REACH/20/18/0 a REACH/20/18/27.

2. I titolari dell'autorizzazione sviluppano scenari di esposizione specifici per processi, operazioni e compiti individuali rappresentativi (compresi sistemi automatici rispetto a manuali e sistemi aperti contro sistemi chiusi e loro combinazioni), descrivendo le misure di gestione del rischio e le condizioni operative per controllare l'esposizione dei lavoratori al cromo(VI) e le sue emissioni nell'ambiente, rappresentative di tutti i siti in cui avvengono gli usi autorizzati, in ciascuno degli scenari specifici. Gli scenari d'esposizione contengono informazioni sui livelli di esposizione risultanti dall'attuazione di tali misure di gestione del rischio e condizioni operative. I titolari dell'autorizzazione selezionano le misure di gestione del rischio descritte negli scenari di esposizione specifici conformemente all'articolo 5 della direttiva 2004/37/CE. I titolari dell'autorizzazione documentano e giustificano la selezione delle misure di gestione del rischio e mettono a disposizione, su richiesta, i documenti pertinenti alle autorità competenti dello Stato membro in cui avviene un uso autorizzato.

3. I titolari dell'autorizzazione mettono a disposizione degli utilizzatori a valle a cui si applica la presente decisione, in virtù dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.1907/2006 ("utilizzatori a valle"), gli scenari di esposizione specifici in un dato di sicurezza aggiornato al più tardi il **18 marzo 2021**. I titolari dell'autorizzazione e gli utilizzatori a valle applicano senza indebito ritardo le misure di gestione dei rischi e le condizioni operative incluse negli scenari di esposizione specifici.

4. I titolari dell'autorizzazione verificano e convalidano gli scenari di esposizione specifici di cui al paragrafo 2 **al più tardi il 18 giugno 2022** effettuando un'analisi dei compiti, utilizzando i dati sull'esposizione e sulle emissioni misurati dagli utilizzatori a valle e le relative informazioni contestuali e mediante monitoraggio programmi di misurazione dell'esposizione professionale e dei rilasci ambientali, relativi a tutti i processi descritti per gli usi autorizzati. Gli scenari d'esposizione convalidati e verificati devono essere immediatamente messi a disposizione degli utilizzatori a valle.

5. Le informazioni da mettere a disposizione degli utilizzatori a valle di cui ai paragrafi 3 e 4 includono orientamenti dettagliati su come selezionare e applicare le misure di gestione del rischio. I titolari dell'autorizzazione e gli utilizzatori a valle comunicano tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri in cui hanno luogo gli usi autorizzati su richiesta.

6. I titolari dell'autorizzazione e gli utilizzatori a valle attuano i seguenti programmi di monitoraggio del cromo (VI): a) Programmi almeno annuali di monitoraggio dell'aria sull'esposizione professionale al cromo (VI) in conformità all'articolo 5, paragrafo 5, lettera e), della direttiva 2004/37/CE. Le prime misurazioni sono effettuate senza indugio e al più tardi il **18 giugno 2021**. Tali programmi si basano su metodologie o protocolli standard pertinenti ed essere rappresentativi di: i) la gamma di compiti svolti laddove è possibile

l'esposizione al cromo, compresi i compiti che coinvolgono addetti ai processi e alla manutenzione; (ii) le condizioni operative e le misure di gestione del rischio tipiche di ciascuna di tali mansioni:

(iii) il numero di lavoratori potenzialmente esposti; (b) programmi di monitoraggio almeno annuali per le emissioni di cromo (VI) nelle acque reflue e nell'aria dalla ventilazione di scarico locale. Tali programmi si basano su metodologie o protocolli standard pertinenti ed essere rappresentativi delle condizioni operative e delle misure di gestione del rischio (quali sistemi di trattamento delle acque reflue, tecniche di abbattimento delle emissioni gassose) utilizzate nei singoli siti in cui vengono effettuate le misurazioni pertinenti.

7. I titolari dell'autorizzazione e gli utilizzatori a valle utilizzano le informazioni raccolte tramite le misurazioni di cui al paragrafo 6 e le relative informazioni contestuali per riesaminare regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di gestione del rischio e delle condizioni operative in atto e per introdurre misure per ridurre ulteriormente esposizione ed emissioni. I titolari dell'autorizzazione e gli utilizzatori a valle documentano i risultati di tali misurazioni e di qualsiasi azione intrapresa a seguito del riesame e li mettono a disposizione, su richiesta, delle autorità competenti dello Stato membro in cui hanno luogo gli usi autorizzati.

8. I titolari dell'autorizzazione redigono raccomandazioni e orientamenti per assistere gli utilizzatori a valle nell'attuazione dei programmi di monitoraggio di cui al paragrafo 6 e sviluppano un modello di relazione per la presentazione dei dati di monitoraggio da parte degli utilizzatori a valle conformemente al paragrafo

9. I titolari dell'autorizzazione devono fornire il modello di relazione agli utilizzatori a valle insieme alla scheda di dati di sicurezza aggiornata di cui al paragrafo 3. 9. Gli utilizzatori a valle mettono a disposizione dell'Agenzia le informazioni raccolte dai programmi di monitoraggio di cui al paragrafo 6, comprese le informazioni contestuali relative a ciascuna serie di misurazioni, nel formato del modello di cui al paragrafo 8, **per la prima volta entro il 18 dicembre 2021**, per la trasmissione ai titolari delle autorizzazioni ai fini della verifica e della convalida degli scenari di esposizione di cui al paragrafo 4 e per la predisposizione della relazione di riesame.

Articolo 3

L'autorizzazione recante i numeri da REACH/20/18/14 a REACH/20/18/27 è soggetta alla seguente condizione: per quanto riguarda le operazioni di spruzzatura, gli utilizzatori a valle applicano le misure di gestione del rischio e le condizioni operative di cui all'allegato. L'area in cui si effettuano le operazioni di irrorazione deve essere ristretta fisicamente mediante barriere e segnaletica o mediante l'attuazione di procedure rigorose durante l'attività, che deve continuare ad essere applicata per un tempo determinato dopo che l'applicazione a spruzzo è cessata. I lavoratori non devono rimuovere i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (RPE) utilizzati nelle operazioni di spruzzatura fino a quando non hanno lasciato l'area di applicazione. Articolo 4 L'autorizzazione recante i numeri da REACH / 20/18/21 a REACH / 20/18/27 è soggetta alla condizione che i titolari dell'autorizzazione e gli utilizzatori a valle assicurino che non vi sia cromo (VI) al di sopra del livello rilevabile presente negli articoli per fornitura al pubblico in generale. Articolo 5 Per quanto riguarda l'autorizzazione recante i numeri da REACH / 20/18/7 a REACH / 20/18/27, gli utilizzatori a valle devono includere nella notifica all'Agenzia ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 una spiegazione delle funzionalità chiave del triossido di cromo elencate all'articolo 1, paragrafo 1, necessarie per il loro utilizzo, compresa una giustificazione del motivo per cui tali funzionalità chiave sono necessarie per tale uso. Articolo 6 1. Le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 4 si applicano all'autorizzazione recante i numeri da REACH / 20/18/28 a REACH / 20/18/34. 2. Gli utilizzatori a valle attuano le migliori pratiche

per ridurre l'esposizione sul luogo di lavoro al triossido di cromo e le emissioni nell'ambiente al livello più basso tecnicamente e praticamente fattibile, compreso l'uso di sistemi chiusi e automazione, ove possibile. Laddove non sia possibile utilizzare sistemi chiusi e automazione, gli utilizzatori a valle devono utilizzare sistemi di ventilazione di scarico locale (LEV) adeguatamente progettati, dimensionati, posizionati e sottoposti a manutenzione per catturare e rimuovere il triossido di cromo. Dove non vengono utilizzati sistemi chiusi e automazione, il mancato utilizzo di sistemi LEV può essere giustificato solo in circostanze eccezionali in cui l'uso di sistemi LEV è tecnicamente impossibile. Gli utilizzatori a valle devono essere in grado di fornire una giustificazione quando non utilizzano i sistemi LEV. Gli utilizzatori a valle mettono a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri le informazioni sui sistemi LEV messi in atto negli impianti in cui hanno luogo gli usi autorizzati e sulla loro manutenzione.

3. Laddove l'RPE sia necessario per controllare l'esposizione al triossido di cromo, deve essere utilizzato secondo le procedure standard per l'uso e la manutenzione. Tali procedure devono includere procedure per la prova di idoneità delle maschere RPE, applicate in conformità con gli standard pertinenti, devono garantire la formazione e il controllo dell'idoneità medica e la supervisione di chi lo indossa e il mantenimento dell'RPE.

4. Gli utilizzatori a valle selezionano le misure di gestione dei rischi descritte negli scenari d'esposizione in conformità dell'articolo 5 della direttiva 2004/37 / CE. La selezione deve essere debitamente documentata e giustificata e messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta. Articolo 7 Il periodo di revisione di cui all'articolo 60, paragrafo 9, lettera e), del regolamento (CE) n. 1907/2006 **scade il 21 settembre 2024. L'autorizzazione cesserà di essere valida il 21 settembre 2024** nei confronti dei titolari dell'autorizzazione che non hanno presentato la relazione di riesame di cui all'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 **entro il 21 marzo 2023.**

Articolo 8 1. Le modalità di monitoraggio di cui ai paragrafi da 2 a 5 si applicano all'autorizzazione recante i numeri da REACH / 20/18/28 a REACH / 20/18/34. 2. I titolari delle autorizzazioni e gli utilizzatori a valle attuano almeno programmi annuali di monitoraggio dell'aria sull'esposizione professionale al cromo (VI) in conformità dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera e), della direttiva 2004/37 / CE. **Le prime misurazioni sono effettuate senza indugio e al più tardi il 18 giugno 2021.** Tali programmi si basano su metodologie o protocolli standard pertinenti ed essere rappresentativi di: i) la gamma di compiti svolti laddove è possibile l'esposizione al cromo, compresi i compiti che coinvolgono addetti ai processi e alla manutenzione; (ii) le condizioni operative e le misure di gestione dei rischi tipiche di ciascuna di tali mansioni; (iii) il numero di lavoratori potenzialmente esposti. 3. I titolari dell'autorizzazione e gli utilizzatori a valle attuano programmi di monitoraggio per le emissioni di cromo (VI) nelle acque reflue e nell'aria dalla ventilazione di scarico locale. Tali programmi si basano su metodologie o protocolli standard pertinenti ed essere rappresentativi delle condizioni operative e delle misure di gestione del rischio (quali sistemi di trattamento delle acque reflue, tecniche di abbattimento delle emissioni gassose) utilizzate nei siti in cui vengono effettuate le misurazioni pertinenti. 4. I titolari dell'autorizzazione e i loro utilizzatori a valle utilizzano le informazioni raccolte tramite le misurazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 e le relative informazioni contestuali per riesaminare regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di gestione del rischio e delle condizioni operative in atto e per introdurre misure per ridurre ulteriormente l'esposizione e le emissioni. 5. Gli utilizzatori a valle mettono a disposizione dell'Agenzia le informazioni raccolte dai programmi di monitoraggio di cui ai paragrafi 2 e 3, comprese le informazioni contestuali associate a ciascuna serie di misurazioni, **per la prima volta entro il 18 dicembre 2021**, per la trasmissione al titolare dell'autorizzazione per la preparazione del rapporto di riesame di cui all'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006. Tali informazioni sono inoltre conservate e messe a disposizione dai titolari dell'autorizzazione e dagli utilizzatori a valle, su richiesta, alle autorità competenti degli Stati

membri in cui ha luogo un uso autorizzato. Articolo 9 Se i titolari dell'autorizzazione presentano una relazione di riesame, essa include le seguenti informazioni: a) per quanto riguarda l'autorizzazione recante i numeri da REACH / 20/18/0 a REACH / 20/18/27, gli scenari di esposizione specifici e i documenti relativi alla selezione delle misure di gestione del rischio di cui all'articolo 2, paragrafo 2, scenari di esposizione verificati e convalidati di cui all'articolo 2, paragrafo 4, indicazioni dettagliate su come selezionare e applicare le misure di gestione del rischio di cui all'articolo 2, paragrafo 5, le informazioni raccolte tramite le misurazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 6 e le relative informazioni contestuali e i documenti sulle azioni intraprese a seguito di ciascuna revisione di cui all'articolo 2, paragrafo 7; b) per quanto riguarda l'autorizzazione recante i numeri da REACH / 20/18/28 a REACH / 20/18/34, le informazioni raccolte tramite le misurazioni e le informazioni contestuali di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 3; c) una valutazione approfondita dell'esposizione della popolazione generale al cromo (VI) attraverso l'ambiente, nonché dei rischi che ne derivano. La valutazione deve essere effettuata utilizzando un modello di valutazione dell'esposizione di livello superiore che vada oltre le ipotesi predefinite della Guida alle prescrizioni in materia di informazione e alla valutazione della sicurezza chimica¹⁷ e quelle del modello del Sistema dell'Unione europea per la valutazione delle sostanze (EUSES) e deve utilizzare informazioni specifiche sulle emissioni. Nella valutazione devono essere incluse tutte le vie di esposizione ragionevolmente prevedibili di membri della popolazione generale attraverso l'ambiente, compresa la via orale. Articolo 10 Su richiesta, i titolari dell'autorizzazione presentano una breve sintesi delle misure di gestione dei rischi applicabili e delle condizioni operative descritte nella relazione sulla sicurezza chimica all'autorità competente dello Stato membro in cui ha luogo l'uso autorizzato in una lingua ufficiale di tale Stato membro. Articolo 11 Destinatari della presente decisione: 1. Chemservice GmbH, Herrnsheimer Hauptstrasse 1b 67550 Worms, Germania; 2. Atotech Deutschland GmbH, ErasmustraÙe 20, 10553, Berlino, Germania; 3. Boeing Distribution Inc., Schillingweg 40, 2153PL, Nieuw-Vennep, Noord-Holland, Paesi Bassi; 4. Prospere Chemical Logistic OÜ, Lao 21, 74114 Maardu, Estonia; 5. CROMITAL S.P.A., Strada Quattro, Pal. A7, 20090, Assago (MI), Italia; 6. Elementis Chromium LLP, Eaglescliffe, TS16 0QG, Stockton on Tees, Regno Unito; 7. MacDermid Enthone GmbH, Elisabeth-Selbert-Str. 4, 40764, Langenfeld, Germania.

Fatto a Bruxelles, il 18.12.2020

Per la Commissione Thierry BRETON Membro della Commissione